Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72 — Roma - Sabato, 28 marzo 1931 - Anno IX — Numero 72

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Soc. Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Talo, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September. 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 512.

LEGGE 2 marzo 1931, n. 250.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, recante modificazioni alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, recante modificazioni alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 513.

LEGGE 2 marzo 1931, n. 251.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 514.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. **249.**

Ordinamento delle Corti d'assise.

Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) presentata nell'udienza del 23 marzo 1931-IX, per l'approvazione delle disposizioni sull'ordinamento delle corti d'assise.

SIRE,

La legge 24 dicembre 1925, n. 2260, autorizzò il Governo della Maestà Vostra a modificare, tra l'altro, le leggi sull'ordinamento giudiziario e a coordinarle con il nuovo codice di procedura penale; stabilì in pari tempo che anche i progetti delle leggi sull'ordinamento giudiziario dovessero essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione parlamentare preveduta dalla legge medesima.

In ossequio a queste disposizioni ho l'onore di presentare alla Augusta approvazione della Maestà Vostra l'unito provvedimento sulla nuova costituzione delle corti d'assise, già esaminato dalla accennata Commissione parlamentare.

La specialità della materia e la tradizione legislativa mi hanno indotto a stralciare dalla generale riforma dell'ordinamento giudiziario quella delle corti d'assise e a farne oggetto di uno speciale provvedimento, che, del resto, potrà, a suo tempo, trovar posto nel nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario, di cui la legge 24 dicembre 1925 pur prevede la formazione.

Nella mia relazione alla Maestà Vostra per l'approvazione del testo definitivo del codice di procedura penale ho già indicato le ragioni per cui non ritenni opportuno che l'ordinamento della corte d'assise facesse parte del codice o venisse pubblicato come appendice del codice stesso. Al riguardo non occorre pertanto intrattenersi ulteriormente.

Mi limiterò perciò ad esporre, brevemente, i motivi e i principî dell'unito schema di decreto legislativo.

* * *

La giuria popolare per i giudizi di corte d'assise, come è noto, fu un'importazione straniera.

Sorta dapprima in Inghilterra come un mezzo per evitare i giudizi di Dio, i quali, sebbene condannati dai Papi sin dal principio del secolo XIII, continuarono in alcuni luoghi fino al secolo XVI, la giuria trovò da ultimo il favore della Rivoluzione francese (costituzioni del 1790 e del 1791), che la mutuò dall'Inghilterra e la propagò con le repubbliche da essa fondate in Italia (costituzione del 1797 e leggi organiche delle repubbliche Cisalpina e Cispadana). La legge 15 fruttidoro, anno V (1797), della Repubblica Cisalpina, stabilì nell'articolo 65: « Nei delitti di prima classe il tribunale criminale non pronuncia se non dopo la dichiarazione di un giurì d'accusa e d'un giurì di giudizio ». La costituzione di Lione del 1802 tenne la stessa via, rinviando peraltro l'attuazione della riforma a dieci anni, talchè la giuria non potè funzionare durante la dominazione francese in Italia. La giuria appare nel 1848 in Piemonte per i soli reati di stampa. Il codice di procedura penale del 1859 ne estese la competenza ai reati politici e ai delitti più gravi. La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, apportò modificazioni al sistema di compilazione delle liste dei giurati e la legge 8 giugno 1874, n. 1937, diede all'istituto quell'assetto che durò sino ad oggi, parzialmente modificato dal codice di procedura penale del 1913 e dal Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1176.

Nonostante le modificazioni subite, in Italia lo spirito dell'istituto rimase sempre lo stesso, perchè costantemente informato ai principî della Rivoluzione francese.

Infatti la giuria nei procedimenti per i reati di stampa e politici, prima, e poi per i più gravi delitti, fu una applicazione del principio della sovranità popolare. Scopo essenziale dell'istituto fu di contrapporre la giustizia del popolo alla giustizia del Re, così come nel campo legislativo e politico la Camera dei deputati si contrapponeva come potere del popolo al potere del Re, e in quello militare la guardia nazionale si contrapponeva come esercito del popolo all'esercito del Re. Ma come le altre istituzioni, di cui costituiva il perfetto parallelo, anche la giuria popolare andò rapidamente decadendo e degenerando. A tale degenerazione non fu estranea l'eccessiva tenerezza per i delinquenti, conseguenza anche essa dell'individualismo umanitaristico della filosofia della Rivoluzione francese.

Che l'istituzione dei giurati trovasse appoggio nel favore per i rei, è provato da ciò che della giuria scrivevano i suoi fautori. Così, ad esempio, il Luosi, ministro della Repubblica Cisalpina, nel suo preambolo alle leggi organiche giudiziarie dell'anno VI, scriveva: « L'istituzione dei giurati è quanto di più ingegnoso abbia prodotto l'amor fraterno. In esso campeggia tutta la *smania affannosa di trovare innocente l'incolpato*, e di somministrargli tutti i mezzi per giustificarsi ».

La Rivoluzione fascista, che ha rivelato i danni e i pericoli del democraticismo anche nel campo del costume e degli istituti giudiziari, doveva necessariamente procedere a una sostanziale riforma dell'istituto della giuria, che in Italia, più ancora che negli altri paesi, per gli errori frequentissimi e i non infrequenti scandali, aveva perduto ogni prestigio di fronte alla pubblica opinione.

* * *

Ma rilevare gli errori teorici e gli inconvenienti pratici dell'istituto della giuria (che ha perduto del resto molto favore anche in Stati democratici, come ho messo in evidenza nella mia relazione sul progetto preliminare del codice di procedura penale), non porta a disconoscere ciò che di utile può arrecare il concorso dell'elemento popolare nei giudizi penali più gravi.

« Non si tratta di respingere — dichiaravo nel mio discorso del 27 maggio 1925 alla Camera dei deputati — l'idea della partecipazione dell'elemento popolare al giudizio penale, idea che ha in sè molto di giusto e di vero, perchè effettivamente nel magistero penale si riflette più direttamente la coscienza popolare. Si tratta di disciplinare il principio, in modo che dia il massimo dei vantaggi e il minimo dei danni. Io non dirò che la riforma da me delineata possa accogliersi senza profondo studio; ma prego le Camere di non precludermi la via a questi studi ».

A tali dichiarazioni, approvate dal Parlamento, si è uniformato questo provvedimento legislativo.

* * *

L'ordinamento che ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra non deriva da alcuna istituzione straniera, e quindi neppure da quella dello *scabinato*, straniera nel contenuto e nel nome.

L'origine dello scabinato risale al costume primitivo di alcuni popoli germanici ed al loro diritto popolare, che il popolo applicava direttamente nelle assemblee, sotto la presidenza di un magistrato, ma senza il concorso attivo di lui. In una fase successiva, quando il diritto venne tradotto per iscritto, e fu prevalentemente manifestazione della volontà del principe, il magistrato, presidente delle assemblee giudiziarie, doveva spiegare la legge al giudice popolare, e però concorreva in tal modo, indirettamente, alla formazione delle sentenze. Pare che successivamente ci sia stato un ritorno alle forme primitive, ma è certo che, quando divenne troppo gravosa, se non addirittura impossibile, l'amministrazione della giustizia da parte delle assemblee popolari totalitarie, il popolo elesse a rappresentarlo nei giudizi alcuni suoi mandatari, che furono appunto gli scabini.

Queste forme di giustizia più o meno popolare non costituiscono peraltro una specialità dei popoli germanici, ma sono comuni a molti altri popoli.

In Italia, lo scabinato fu introdotto da Carlo Magno con il Capitolare dell'803, ma già fin dagli ultimi tempi dell'Impero, era sorta presso di noi una istituzione che, in qualche modo, assomigliava per la composizione mista del collegio giudicante a quella degli scabini germanici. Infatti nei tribunali romani della tarda epoca imperiale, se il giudice non era giurisperito, si faceva assistere da un assessore legale al quale talora abbandonava del tutto il giudizio. Costume questo che rimase particolarmente saldo in Romagna, e che col risorgere della cultura si diffuse nel resto d'Italia. Bisogna pensare che, nell'epoca di mezzo, bene spesso chi deteneva la potestà giurisdizionale, quindi in sostanza il giudice, non era giurista. Continuò pertanto anche nel medio evo a manifestarsi la necessità di far assistere codesti giudici non giurisperiti da veri e propri giureconsulti. Tali consulenti legali del giudice, insieme con quelli delle parti, costituirono quelle corporazioni o collegi di giuristi, che durarono sino alla Rivoluzione francese. Così, ad esempio, a Lucca, nell'epoca comunale, v'era un *collegium iudicum vel iurisperitorum*, nel quale si ammettevano « *omnes doctores iuris civilis vel canonici, et omnes iurisperiti, qui idonei videntur ad officia iudicum exercenda* ».

Negli ordinamenti giudiziari italiani del secolo XII, accanto al giudice magistrato (che, come si è detto, non era necessariamente giurisperito), furono posti giudici non magistrati, i quali, se pur erano indotti nel diritto scritto, venivano chiamati a tale ufficio perchè conoscitori del diritto consuetudinario, e perciò erano detti *giudici dell'uso*, oltre che *laici, jurati, probiviri, consules* e così via.

Il prevalere del diritto romano sul barbarico, la diffusione della legislazione giustinianea e del suo studio, l'assunzione delle consuetudini locali negli statuti, rafforzarono l'istituto del giudice popolare, aggiunto al giudice magistrato. Così, ad esempio, lo statuto di Bologna del 1250 faceva promettere al podestà: « *Habebo tres iudices bonos, forenses, sapientes atque instructos in iure, facto et consuetudine* ». Quanto più pregio, in progresso di tempo, si attri-

bui al tecnicismo giuridico dei giudici, tanto maggiormente si tennero a vile gli antichi magistrati di importazione barbarica, i quali furono considerati come una delle tante jatture sociali cagionate da quelle invasioni che, secondo le ingenue espressioni degli scrittori dei tempi di mezzo, «*peccatis nostris exigentibus*», avevano introdotto lo «*jus asininum*» e ferito a morte l'Impero e la civiltà romana: «*Comes enim inliteratus ac barbarus nescit verum a falso discernere et ideo fallitur*».

Ma l'uso di far assistere il magistrato investito della giurisdizione da giudici popolari assunse un particolare carattere in seguito, quando nei Comuni italiani prevalse la regola della nomina dei podestà forestieri che, se pur giurisperiti, non potevano conoscere a fondo il costume locale, donde la convenienza di aggiungere ad essi giudici del luogo e quindi conoscitori delle consuetudini del Comune.

Per lo statuto di Padova del 1261 i giudici del podestà promettevano: «*Si ad maleficia fuero deputatus in qualibet inquisitione habebo unum ex consulibus mecum ad minus*». Non dissimilmente disponeva lo statuto di Belluno, e pure a Bologna vi erano i *consules iustitiae*, che assistevano il podestà ed i giudici.

Deve pertanto affermarsi che l'idea di un collegio misto di magistrati veri e propri e di giudici popolari, per ragioni peculiari allo sviluppo delle nostre istituzioni politiche e giudiziarie, sorse e si mantenne lungamente in Italia. Rievocandola sia pure con forme e per esigenze diverse, noi non facciamo che ridar vita a un'istituzione prettamente italiana.

* * *

Lo scopo che determina l'intervento degli assessori nel collegio misto proposto con questo provvedimento è ugualmente quello di integrare il giudizio del magistrato con elementi esperti della vita e dei sentimenti del popolo. Non si tratta più di un contributo giuridico, sia pure limitato al diritto consuetudinario, ma di un contributo psicologico ed etico, per ottenere una valutazione del fatto dedotto in giudizio e della personalità dell'imputato, il più possibile consona alle opinioni e ai sentimenti del popolo, entro i limiti, beninteso, della legge.

Questo scopo avvicina la nuova corte d'assise all'istituto della giuria (come ha riconosciuto anche la Commissione parlamentare), ma nella prima il fondamento della partecipazione popolare è del tutto diverso che nella seconda. Nel sistema proposto l'elemento popolare interviene non in rappresentanza della cosidetta sovranità popolare (non essendovi altra sovranità che quella unitaria e inscindibile dello Stato), ma come elemento integratore dell'organo giurisdizionale ordinario, soggetto esso pure, pertanto, alla sovranità dello Stato e alla volontà della legge.

Il giudice popolare non sarà più svincolato sostanzialmente, se non anche formalmente, dalla legge; non potrà esimersi dal dovere di dar ragione dei suoi giudizi e dalla relativa responsabilità; non si potrà più dire dei suoi verdetti: *stat pro ratione voluntas;* non avrà più il monopolio giurisdizionale del fatto, ma concorrerà, con i magistrati ordinari, al giudizio sul fatto e sul diritto e a quello sulla applicazione delle sanzioni.

Non più separazione, quindi, di poteri e di giudizi, ma unità di competenza funzionale. Già nella relazione sul disegno di legge per l'autorizzazione al Governo di provvedere alla riforma penale osservavo se non convenisse «addirittura rinunziare al principio della separazione del fatto dal diritto, ammettendo i giurati a decidere, insieme col magistrato, e questo con quelli, le questioni tutte di fatto e di diritto, e a procedere insieme all'assoluzione o alla condanna e alla conseguente applicazione delle pene». Questi concetti trovarono contrasto da parte del relatore per la Commissione della Camera dei deputati (discorso 28 maggio 1925), ma le idee espresse dall'on. deputato non mi persuasero. L'approvazione da parte della Commissione parlamentare delle norme relative ai giudizi contenute nel codice di procedura penale e la pubblicazione di esso, come pure l'approvazione da parte della stessa Commissione dei criteri informatori di questo provvedimento, rendono inutile ritornare ora su tal punto.

La voce di persone estranee all'ordine giudiziario porterà nel collegio misto valutazioni che più direttamente si ricollegano al modo con cui il fatto è apprezzato dalla pubblica coscienza. Poichè la giustizia è fatta per il popolo, e come tale deve essere da esso considerata e sentita, così, rispetto a quei fatti che maggiormente turbano la coscienza collettiva e individuale e la pubblica tranquillità, appare conveniente consentire che la voce del popolo abbia il suo peso nei giudizi penali.

In verità la riprovazione degli errori e degli eccessi dell'istituzione della giuria non può indurre ad eliminare del tutto l'elemento popolare dai giudizi criminali. Non si deve infatti dimenticare che la giuria è caduta in dispregio non perchè sia screditato il principio, in sè stesso considerato, del contributo popolare all'amministrazione della giustizia penale, ma perchè l'istituto è fondato sopra un erroneo presupposto, quello della sovranità popolare, e perchè, attribuendosi poteri illimitati a persone spesso malamente scelte e sempre irresponsabili, assai difettoso ne è risultato il funzionamento.

Di tutto ciò doveva tenere ed ha tenuto conto il Governo della Maestà Vostra, il quale ha più volte dichiarato e dimostrato col fatto essere scopo della Rivoluzione fascista non già la distruzione bensì la graduale e prudente trasformazione degli istituti giuridici.

Da un rapido esame delle disposizioni del provvedimento ancora più chiare appariranno le differenze istituzionali che intercedono tra la antica e la nuova corte d'assise.

Nell'abolito ordinamento la corte d'assise era bensì considerata come una emanazione della corte d'appello, ma questa sua qualificazione non era chiaramente espressa nella legge. La si deduceva principalmente da ciò, che l'istruzione e il rinvio a giudizio erano di competenza di un organo della corte d'appello, che il presidente era tratto dalla corte stessa, che il pubblico ministero era il procuratore generale presso la medesima corte, e che le sentenze erano inappellabili. La mancanza di una disposizione espressa al riguardo è stata causa di perplessità e di inconvenienti; ho perciò ritenuto opportuno di ovviarvi, dichiarando esplicitamente che le corti d'assise (una o più in ciascun distretto di corte d'appello) «costituiscono sezioni della corte d'appello». Allorchè nello stesso distretto sono istituite più corti d'assise, queste rappresentano più sezioni funzionali della stessa corte d'appello, ma nello stesso tempo sono anche sezioni territoriali, perchè a ciascuna è assegnata di regola una distinta circoscrizione per l'esercizio della rispettiva competenza territoriale. Ho detto *di regola*, perchè, per ragioni di servizio, è consentito di istituire più corti d'assise che funzionino anche contemporaneamente nella medesima circoscrizione. A ciascuna circoscrizione ho conservato il nome tradizionale di *circolo*. Il circolo della corte d'assise, quindi, può coincidere con il distretto della corte d'appello (nel caso in cui questa abbia una sola sezione di corte d'assise), ovvero può consistere in una parte del territorio del distretto.

Poichè, dunque, il concetto di *circolo* coincide con quello di circoscrizione, non ho ritenuto di accogliere la proposta della Commissione parlamentare di sostituire alle parole: «per uno stesso circolo» le altre: «per una stessa circoscrizione o circolo», in quanto che con l'aggiunta si sarebbe detta cosa superflua.

Lo stabilire il numero delle corti d'assise e le rispettive circoscrizioni territoriali attiene all'esecuzione di questo provvedimento e perciò vi sarà provveduto con decreto Reale.

L'elemento tecnico-giuridico nella corte d'assise, secondo il sistema proposto, è rappresentato dal presidente, che deve avere il grado di consigliere di cassazione come ogni altro presidente di sezione di corte d'appello, e da un consigliere di corte d'appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale, il quale ha appunto il grado di consigliere d'appello.

Ciò non solo è conforme al grado funzionale della corte d'assise (sezione di corte d'appello), ma costituisce altresì garanzia che i rappresentanti dell'ordine giudiziario nel collegio siano magistrati veramente eletti e di capacità superiore.

I presidenti delle corti d'assise sono nominati ogni anno con Regio decreto, e con lo stesso decreto sono nominati anche gli altri magistrati che compongono le corti. Poichè può accadere che il lavoro di una corte d'assise non sia tale da dovere richiedere l'impiego dell'intera attività del presidente e dell'altro magistrato, per questo nel decreto di nomina può essere stabilito che uno stesso presidente presieda più corti d'assise nel distretto della corte d'appello o che l'altro magistrato possa far parte di più corti d'assise, sempre, s'intende, dello stesso distretto. In tal modo sarà più facile la scelta dei magistrati particolarmente idonei all'alto e difficile ufficio.

L'elemento popolare è rappresentato da cinque assessori, scelti nel modo e con le forme di cui dirò più avanti. Si vedrà poi come, accogliendo un voto della Commissione parlamentare, il provvedimento consenta di far intervenire nel collegio, quando occorra, anche un assessore supplente.

Il numero di codesti assessori, maggiore di quello dei magistrati, dà rilievo alla prevalenza dell'elemento popolare, che è giustificata dallo scopo al quale si ispira la riforma. Se lealmente si vuole il contributo popolare, occorre far si che questo possa avere il debito peso nei giudizi d'assise, il che non sarebbe se quel numero fosse pari (troppo facile essendo praticamente in tal caso il predominio dell'elemento giudiziario) e tanto meno se fosse inferiore a quello dei magistrati.

Forse taluno potrebbe desiderare un maggior numero di assessori; ma ritengo che quello proposto sia sufficiente, dato che si tratta di persone scelte in modo da non dover riporre la speranza di trovare elementi capaci ed onesti nella sola risorsa d'un numero rilevante. D'altra parte, essendo conveniente, come già ebbi a rilevare nel mio discorso del 27 maggio 1925 alla Camera dei deputati, che questi assessori godano di un'indennità notevolmente superiore

a quella dei giurati, la riforma deve contenersi entro limiti finanziari che non possono essere superati.

Alla minoranza della Commissione parlamentare parve che il numero degli assessori fosse eccessivo, potendo avvenire che essi « facciano blocco contro i due magistrati ». Ma la maggioranza della Commissione osservò esattamente che le garanzie di scelta degli assessori sono atte a eliminare ogni sospetto che essi possano tentare di far prevalere opinioni o sentimenti contrari alla retta amministrazione della giustizia.

Quantunque la corte d'assise, di regola, debba essere convocata nella sua sede ordinaria (nella sede, cioè, di uno dei tribunali del circolo designata con decreto Reale), ho tuttavia disposto, ottenendo la piena approvazione della Commissione parlamentare, che il primo presidente della corte di appello possa ordinare, con decreto non motivato e quindi inoppugnabile, che la convocazione abbia luogo, invece, nella sede di un altro tribunale dello stesso circolo. Può convenire, infatti, per ragioni d'esemplarità o per altri motivi, che la corte d'assise giudichi nel luogo più opportuno: possibilità che ha fatto ottima prova nei giudizi del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Hanno capacità di conseguire la nomina ad assessori le persone indicate nell'articolo 4.

La necessità dei requisiti della cittadinanza e del godimento dei diritti civili e politici è di per sè evidente.

Quanto all'età, il limite minimo di trent'anni è stato approvato anche dalla Commissione parlamentare, la quale ha riconosciuto necessaria negli assessori una piena esperienza della vita di fronte all'esercizio di così importanti funzioni giudiziarie ad essi demandate.

Per divenire assessore è necessario essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata, perchè nessun uomo che non possegga tali requisiti può essere chiamato a giudicare altri uomini. Ho stimato poi superfluo specificare, come invece faceva il disegno di decreto presentato alla Commissione parlamentare, che sono incapaci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. Gli interdetti e gli inabilitati, infatti, non hanno il pieno godimento dei diritti civili e politici, e i falliti, oltre a non avere anch'essi tale godimento, mancano pure del requisito della condotta specchiatissima ed illibata.

Le categorie fra le quali l'articolo 4 prescrive debbano essere scelti gli assessori dànno sicuro affidamento di serietà, di onestà, di equilibrio, di intelligenza e di conoscenza della vita sociale nelle persone che ad esse appartengono.

Ciò stabilisce un'altra differenza rilevantissima tra l'elemento popolare rappresentato dalla giuria e quello rappresentato dagli assessori.

Nella mia relazione alla Camera elettiva sul disegno di legge per l'autorizzazione al Governo di provvedere alla riforma penale notavo che, nel sistema attualmente in vigore, la selezione dei giurati avviene alla rovescia, specialmente dopo che la legge elettorale ha, con l'universalità del suffragio, allargato a dismisura le categorie tra cui deve cadere la scelta di essi, togliendo le garanzie di quel minimo di cultura, che era prima richiesto come minimo d'idoneità. Nella relazione della Commissione della Camera dei deputati si metteva in evidenza la necessità di sopprimere le categorie 10ª, 14ª e 21ª della legge del 1874 e di modificare le categorie 11ª, 15ª e 20ª, adottando criteri « atti ad assicurare una rigida selezione dei cittadini, che la sorte può chiamare ad un ufficio di suprema importanza morale e civile ». Nel suo discorso del 28 maggio 1925 alla Camera dei deputati lo stesso on. Relatore mi incitava a provvedere « per meglio raggiungere il fine di dare all'amministrazione della giustizia uomini intellettualmente preparati al loro altissimo ufficio, il più delicato forse fra tutti quelli, ai quali un cittadino può essere chiamato ». Nella relazione della Commissione speciale del Senato è detto che la maggioranza della Commissione stessa (dissenziente il solo Relatore) « ritiene che sia opportuna una trasformazione dell'odierna organizzazione della corte d'assise, nel senso che essa debba costituirsi con prevalenti elementi popolari o laici, ma col concorso e la guida di giudici togati ». Nella stessa relazione si soggiunge: « Magistrature così costituite hanno dato sempre verdetti esemplari. Dal punto di vista politico-sociale, come da quello giuridico, dànno pieno affidamento ». E a tal proposito rilevavo, nel mio discorso del 17 dicembre 1925 al Senato: « la Commissione si è compiaciuta di accogliere un'idea ch'io avevo adombrato un po' timidamente nella relazione alla Camera elettiva, ma l'essere confortato da così autorevole avviso mi è di sprone a persistere in questa idea e a perfezionarla ».

Questi criteri, approvati dal Parlamento, sono stati tenuti presenti nello stabilire i requisiti di capacità per poter conseguire la nomina ad assessore.

Il giudice popolare, pertanto, non potrà più essere tratto da una moltitudine di persone nella quale sono insieme mescolate e confuse, in una assurda parità demagogica, persone oneste e meno oneste, intelligenti e meno intelligenti, colte e ignoranti, equilibrate e squilibrate, idonee e inidonee. Si avranno invece albi di giudici popolari provenienti da categorie sociali che dànno affidamento di idoneità e scelti con sicure garanzie di moralità, di serietà, di intelligenza e di cultura.

Di alcune categorie sociali, indicate nell'articolo 4, non è il caso di parlare, tanto manifesta è la capacità di coloro che ad esse appartengono.

Riguardo ai membri o soci di Accademie, la Commissione parlamentare mi invitò a chiarire che deve trattarsi di corpi i quali abbiano riconoscimento statale o importanza generalmente riconosciuta. Ho soddisfatto il desiderio manifestato dalla Commissione rivedendo, all'uopo, la formula, in modo da eliminare qualsiasi possibilità di equivoco.

Rispetto ai presidi e ai rettori delle Provincie e ai podestà dei Comuni, la Commissione parlamentare propose che potessero essere nominati assessori soltanto « dopo usciti di carica ». Non mi parve di dover accogliere la proposta, perchè l'ufficio di preside e di rettore non è, di regola, tale da assorbire ogni altra attività. Se, rispetto a un determinato processo, le persone predette fossero impedite dalle funzioni inerenti alla loro carica, potrebbero essere sostituite, senza che per questo si debba loro disconoscere la capacità per la nomina ad assessori.

Ho invece accolto la proposta della Commissione di riconoscere tale capacità soltanto ai podestà (che non abbiano, s'intende, altri titoli) dei Comuni con più di diecimila abitanti, anzichè con più di cinquemila.

Quanto a coloro che, pur non avendo altri titoli, hanno tuttavia dato prova, con pubblicazioni scientifiche o letterarie o con altre opere dell'ingegno, della loro intelligenza e cultura, ho stabilito, accogliendo un voto della Commissione parlamentare, che tali pubblicazioni od opere debbono avere notevole importanza.

Alla stessa Commissione parve eccessivo riconoscere senz'altro la capacità per la nomina ad assessore ai « licenziati da un istituto di istruzione media superiore », che poi, nella vita, non abbiano saputo conquistarsi altro titolo o altra posizione sociale. Propose perciò la Commissione di richiedere per costoro anche il requisito del censo, da accertarsi mediante la loro iscrizione nel ruolo delle imposte dirette per un minimo di lire mille di tributo. Ho volentieri accolto la proposta, in quanto ho ravvisato in questa condizione una prova integratrice dello stato sociale della persona e della sua attività proficua.

Sempre in accoglimento delle proposte dell'on. Commissione, ho riveduto anche la categoria ottava, col richiedere, tra l'altro, che gli ufficiali in congedo o fuori quadro delle forze armate dello Stato abbiano almeno il grado di capitano.

Rispetto agli impiegati e ai pensionati, ho escluso coloro che appartengono alle categorie inferiori, perchè le funzioni a queste attribuite non richiedono elevata cultura, nè manifestazioni di notevole intellettualità.

Le ragioni delle stabilite incompatibilità sono evidenti. I magistrati, gli avvocati, i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, già partecipano, per i doveri propri del loro ufficio, sia in via principale sia in via sussidiaria, alla amministrazione della giustizia penale, mentre la natura stessa della funzione di assessore richiede che i cittadini chiamati ad esercitarla siano del tutto estranei alla amministrazione della giustizia.

I militari poi, per le esigenze particolari della disciplina a cui sono sottoposti, non possono essere incaricati di funzioni diverse da quelle proprie del loro stato.

La Commissione parlamentare osservò che l'articolo 10 del Trattato del Laterano stabilisce che « i dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre e in ogni caso, rispetto all'Italia, esenti dal servizio militare, dalla *giuria* e da ogni prestazione di carattere personale. Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, ecc. ». Propose perciò la predetta Commissione che codeste persone venissero comprese tra quelle incompatibili con l'ufficio di assessore. Ma anche a voler prescindere che non si tratta tanto di incompatibilità, quanto di esenzione per i cittadini italiani (per i cittadini vaticani vi è mancanza di capacità), ritenni di non accogliere la proposta della Commissione, appunto perchè provvede adeguatamente e chiaramente il citato articolo 10 del Trattato del Laterano.

L'articolo 6 stabilisce che per ogni circolo di corte d'assise è formato un albo di assessori (nel numero determinato con decreto Reale, che sarà fissato con sufficiente larghezza in relazione ai bisogni di ciascun luogo), non essendo conveniente, quando in un distretto di corte d'appello siano costituite più corti d'assise, formare un albo unico per tutto il distretto. Ciò renderebbe difficile, o disagevole e dispendioso, in molti casi, l'intervento degli assessori fuori della sede della corte d'appello.

Coloro che si trovano nelle condizioni richieste per essere nominati assessori sono designati dai podestà dei rispettivi Comuni al primo presidente della corte d'appello nel modo e nel tempo all'uopo stabiliti dagli articoli 7, 8 e 25.

Chiunque ritiene di essere stato indebitamente omesso o incluso può reclamare (articolo 7). La Commissione parlamentare consigliò di concedere a qualsiasi cittadino la facoltà di reclamo contro le inclusioni o le omissioni arbitrarie negli elenchi, perchè « l'azione popolare è la migliore garanzia della sincerità e dell'integrità delle liste, giacchè, se alcuno ha ottenuto l'arbitraria inclusione od esclusione del suo nome, non sarà egli stesso a reclamare ». Senonchè, il concedere questa facoltà complicherebbe eccessivamente il procedimento, in quanto sarebbe necessario sentire il reclamante, ammettere, occorrendo, il contraddittorio, e così via, senza contare che si aprirebbe l'adito a innumerevoli reclami, determinati anche da intento di rappresaglie o di denigrazione. Nulla, del resto, vieta che qualsiasi cittadino possa denunciare all'Autorità competente i fatti che dimostrino illegittima l'inclusione o l'omissione, offrendole così una fonte di informazioni che potrà essere talora utile per omettere la nomina o per revocarla (articolo 11). Ogni biennio poi i podestà procedono alla revisione degli elenchi (articolo 7).

Da questo momento ha inizio un ulteriore processo di selezione.

Per rimediare ai possibili errori incorsi nella prima selezione, si è stabilito che il primo presidente della corte d'appello, di concerto con il procuratore generale del Re, può, se occorre, assumere particolari informazioni sulla condotta morale e politica e su quanto altro ritenga utile nei riguardi delle persone comprese nell'elenco (articolo 9).

Compiuto questo ulteriore sindacato, il primo presidente della corte d'appello, sempre in concorso col procuratore generale, forma l'elenco di coloro che intende proporre per la nomina ad assessori, in numero possibilmente doppio di quello stabilito col decreto Reale, di cui all'articolo 6, e lo invia, entro il mese di ottobre, al Ministro della giustizia.

In tal modo vengono esclusi, insindacabilmente, da questo secondo elenco non solo gli indegni, ma altresì coloro che sono ritenuti, per altre cause, non idonei all'ufficio.

Al Ministro della giustizia spetta pure la facoltà, sempre insindacabile, di valutazione personale e di scelta definitiva (articolo 10).

Coloro che in tal modo risultano eleggibili sono, con decreto Reale, nominati assessori, su proposta del Ministro della giustizia e sono iscritti nell'albo del rispettivo circolo di corte d'assise formato dal Ministro medesimo. La nomina ha la durata di due anni e, alla scadenza del biennio, può essere confermata.

Gli assessori possono essere revocati per gravi motivi con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia. La Commissione parlamentare consigliò di chiarire che i « gravi motivi » devono essere quelli riguardanti la mancanza di requisiti di capacità per la nomina ovvero consistere in cause d'incompatibilità (articoli 4 e 5). Ma questa limitazione non mi è parsa giustificata, perchè vi possono essere altri gravi motivi per determinare la revoca, come, per esempio, il rifiuto di prestare l'ufficio, la mancata prestazione del giuramento, l'infrazione del divieto di manifestare il proprio parere nel caso preveduto dall'articolo 24, la sopravvenuta infermità di mente o deficienza fisica o psichica e così via; talchè è opportuno lasciare al Guardasigilli la più ampia discrezionalità in questa delicata materia, nell'interesse superiore del buon funzionamento dell'istituto.

L'ufficio di assessore è obbligatorio, ma è evidente che non si procederà, di regola, alla nomina se non di coloro della cui accettazione il Ministro si sia preventivamente accertato. Del resto la radicale trasformazione dell'istituto della giuria avrà come risultato di rendere la designazione ad assessore della corte d'assise desiderata ed ambita, e non già, come è oggi l'iscrizione nella lista dei giurati, una specie di reclutamento coattivo.

L'on. Commissione propose, inoltre, la cancellazione degli assessori dall'albo qualora concorressero giusti motivi. Ma a ciò è sufficiente l'istituto della revoca al quale ho sopra accennato.

La stessa Commissione mi invitò a stabilire che gli assessori sorteggiati possano essere dispensati dall'ufficio qualora sussistano giusti motivi. Ma la possibilità di tale dispensa era ed è preveduta dall'articolo 15, che contempla il caso in cui la corte non possa essere costituita con i primi estratti per assenza di costoro o « per altra causa », quale, precisamente, l'esistenza di un giusto motivo di dispensa. Anche l'articolo 18 conduce a questa conclusione.

La Commissione, infine, avrebbe voluto che il giuramento potesse essere prestato anche davanti al presidente della corte d'assise nella quale l'assessore è chiamato a esercitare il suo ufficio, anzichè davanti al presidente del tribunale nel cui circondario l'assessore risiede. Senonchè tale formalità, compiuta all'inizio del dibattimento, importerebbe uno spreco di tempo, senza alcuna evidente necessità.

Ritengo superfluo parlare dei dettagli relativi all'imbussolamento delle schede e all'estrazione a sorte (articoli 13 e 14).

Questo sorteggio costituisce una garanzia per tutti gli interessi che possono venire in considerazione. Il vizio della scelta dei giurati non consisteva nel sorteggio, ma nel modo di formazione delle liste.

Anche la Commissione parlamentare si è resa conto di queste ragioni di opportunità, nonostante le obiezioni di qualche componente, riconoscendo che la scelta degli assessori fatta dal presidente genererebbe il sospetto che egli abbia scelto i giudici che riteneva più inclini ad assecondare il suo convincimento e che, in conseguenza, sempre più preponderante e decisiva sia la sua opinione.

Le disposizioni che concernono l'effettiva assunzione dell'ufficio di giudici da parte degli assessori in un determinato dibattimento non hanno bisogno di illustrazione (articoli 15 e 16). E quanto alla norma che « magistrati e assessori costituiscono un unico collegio » (articolo 2, penult. capov.), cosicchè ciascun di essi concorre alla deliberazione della decisione collegiale in ogni sua parte, in fatto e in diritto, ne ho già parlato nelle considerazioni generali sopra esposte.

Ho proposto che le cause di incompatibilità, di astensione e di ricusazione degli assessori siano quelle stesse (in quanto conciliabili), che sono stabilite per i giudici magistrati (articoli 61 e segg. cod. proc. pen.). Le decisioni in questa materia spettano al presidente della corte d'assise, e la cognizione dei motivi di ricusazione del presidente appartiene al primo presidente della corte d'appello (articolo 19).

È in tal modo eliminata quella strana ricusabilità non motivata, che la legge finora vigente ammetteva per i giurati.

Il provvedimento legislativo dichiara (articolo 20) quanto è già implicito nel codice di procedura penale, che cioè nei giudizi d'assise (atti preliminari e dibattimento) si seguono le norme stabilite nei titoli I e II del libro III del codice di procedura penale, che sono comuni ad ogni giudizio, e ogni altra norma del codice stesso e di altre leggi in quanto sia applicabile.

Per ovvie ragioni si è disposto che, nei casi in cui la corte d'assise può delegare il compimento d'un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione possa farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato. È necessario, infatti, che, in tali ipotesi, colui che procede all'atto abbia le necessarie cognizioni giuridiche, per evitare nullità o altre irregolarità.

Per analoghe ragioni è stabilito che la sentenza, di regola, debba essere compilata dal presidente o dall'altro magistrato. Non conveniva tuttavia dar valore assoluto a tale norma, perchè in casi eccezionali può esservi dissenso così reciso tra magistrati e assessori, da non poter esigere che uno dei magistrati debba motivare la decisione contro la propria coscienza.

Ho poi proposto che la corte di cassazione, nel caso d'annullamento con rinvio, possa rinviare ad un'altra corte d'assise, dello stesso distretto, ovvero di uno dei distretti più vicini (articolo 21).

Agli assessori spetta un'indennità giornaliera di lire cinquanta oltre le eventuali indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i giudici di terza classe (articolo 22). In tal modo l'assessore non solo è rimborsato delle spese da lui sostenute quando viene da fuori, ma gode altresì di un compenso che, se pur non eccessivamente elevato, è nondimeno tutt'altro che trascurabile e concorrerà a rendere gradito l'ufficio.

Poichè, come ho accennato, l'assunzione dell'ufficio di assessore è obbligatoria, così l'estratto a sorte per un determinato giudizio deve presentarsi a tutte le udienze nelle quali è richiesta la sua presenza. Se l'assessore viene meno, senza giustificato motivo, a tale dovere, può essere, con decreto motivato del presidente della corte d'assise, condannato (analogamente a quanto era già disposto per i giurati) al pagamento di una somma da lire duecento a duemila (così elevata in relazione al valore odierno della moneta) a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, nel termine di decadenza di quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi (articolo 23). S'intende, poi, che l'applicazione di queste sanzioni disciplinari non esclude quella delle sanzioni penali stabilite per il caso in cui il fatto costituisca reato, come nella ipotesi, ad esempio, dell'articolo 366, 2° capov., cod. pen. (v. anche: articoli 328, capov., e 333 dello stesso codice).

Occorreva inoltre, mediante un'adeguata sanzione disciplinare, prevenire il pericolo d'indiscrezioni da parte degli assessori chiamati a prestare il loro ufficio in un determinato giudizio. Per le eventuali indiscrezioni dei magistrati, oltre la ricusabilità stabilita nell'articolo 64, n. 2°, del codice di procedura penale, sono applicabili le sanzioni disciplinari prevedute dalle leggi sull'ordinamento giudiziario. Gli assessori, invece, che, prima della pronuncia della sentenza, manifestassero indebitamente la propria opinione sull'oggetto del procedimento sarebbero bensì ricusabili, ma non andrebbero incontro, in mancanza di un'espressa disposizione, ad alcuna sanzione disciplinare. Perciò si è stabilito (articolo 24) che, in tal caso, il presidente della corte d'assise debba, con suo decreto, condannare l'assessore ad una sanzione pecuniaria da lire trecento a tremila a favore della Cassa delle ammende ed altresì alle spese del rinvio, salve sempre le sanzioni penali se il fatto costituisce reato. Questa disposizione è analoga a quella dell'articolo 441 del codice di procedura penale del 1913.

È logico, poi, che l'applicazione delle predette sanzioni possa costituire causa di revoca della nomina ad assessore, secondo il giudizio insindacabile del Ministro della giustizia.

Sire,

È mio fermo convincimento che l'istituto della nuova corte d'assise, così come è regolato in questo provvedimento, corrisponda pienamente alle alte finalità di giustizia che occorre raggiungere e fornisca una prova ulteriore della bontà del criterio per il quale, in considerazione delle risorse della nostra millenaria cultura e del nostro profondo e diffuso sentimento giuridico, è meglio nelle leggi creare, anzichè fare opera di imitazione. Ne abbiamo la possibilità e quindi il preciso dovere.

Con questa fiducia mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra il decreto Reale di approvazione dell'ordinamento delle corti d'assise.

ROCCO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare le leggi sull'ordinamento giudiziario;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ogni distretto di corte d'appello sono istituite una o più corti d'assise che costituiscono sezioni della corte d'appello.

Con Regio decreto sono stabiliti il numero delle corti di assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse.

Per uno stesso circolo possono essere istituite anche più corti d'assise.

Art. 2.

La corte d'assise è composta:

a) di un presidente di sezione di corte d'appello, che la presiede;

b) di un consigliere di corte d'appello ovvero di un presidente o presidente di sezione di tribunale;

c) di cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti d'assise sono nominati ogni anno con Regio decreto, con il quale uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più corti d'assise comprese nel distretto della corte d'appello.

Art. 3.

La corte d'assise è convocata normalmente nella sede stabilita col Regio decreto di cui all'art. 1.

Tuttavia il primo presidente della corte d'appello può ordinare, con decreto non motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro tribunale del circolo.

Art. 4.

Possono essere nominati assessori coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di trenta anni e non più di sessantacinque anni;

c) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata;

d) appartenere ad una delle categorie seguenti:

1° Membri del Gran Consiglio, del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio nazionale delle corporazioni;

2° Membri dell'Accademia d'Italia e soci ordinari delle Accademie o Istituti indicati nella categoria VI, classe 28ª, dell'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1757;

3° presidi e rettori delle Provincie;

4° podestà dei Comuni con più di diecimila abitanti;

5° autori di opere scientifiche o letterarie o di altre opere notevoli dell'ingegno;

6° laureati o diplomati in una Università o in un Istituto d'istruzione superiore;

7° licenziati da un Istituto d'istruzione media superiore, sempre che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per un minimo di lire mille di tributo annuo verso lo Stato;

8° impiegati dello Stato compresi nelle categorie *A* e *B* e pensionati delle stesse categorie; impiegati e pensionati delle Provincie e del Comuni provvisti di licenza di un Istituto d'istruzione media superiore; ufficiali in congedo o fuori quadro o in pensione delle forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano;

9° presidenti e segretari delle Confederazioni e Federazioni nazionali delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonchè dei Sindacati nazionali pure legalmente riconosciuti, segretari federali del Partito nazionale fascista e segretari politici dei Fasci dei Comuni con più di diecimila abitanti.

Le persone indicate nei numeri 1°, 3°, 4° e 9° di questo articolo possono essere nominate assessori anche quando abbiano cessato dalla carica.

Art. 5.

È incompatibile coll'ufficio di assessore la qualità:

a) di magistrato e in generale di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;

b) di militare in servizio attivo delle forze armate dello Stato;

c) di funzionario e di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio;

d) di avvocato e di procuratore legale iscritti negli albi.

Art. 6.

Il numero degli assessori per ciascun circolo di corte di assise è stabilito con decreto Reale.

Art. 7.

Presso ogni Comune è tenuto l'elenco dei cittadini, residenti nel Comune stesso, che hanno i requisiti per essere nominati assessori.

Nel mese di luglio antecedente la scadenza di ciascun biennio il podestà procede alla revisione dell'elenco, cancellando i nomi dei defunti e di coloro che hanno per qualsiasi causa perduto i requisiti per essere nominati assessori, aggiungendovi i nomi di coloro che li hanno acquistati e rettificando altresì i mutamenti di condizione e di residenza.

L'elenco riveduto è affisso per dieci giorni consecutivi all'albo comunale e chiunque ritiene di essere stato indebitamente cancellato od omesso o indebitamente iscritto può, non oltre i cinque giorni successivi, reclamare per iscritto al primo presidente della corte d'appello.

Il reclamo è presentato al segretario del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Art. 8.

Entro il giorno venti del successivo mese di agosto il podestà trasmette copia dell'elenco di cui all'articolo precedente, insieme con i reclami che siano stati presentati, al primo presidente della corte d'appello, il quale decide sui reclami stessi disponendo le cancellazioni o le iscrizioni di coloro che sono stati indebitamente iscritti, cancellati od omessi.

In nessun caso la decisione sui reclami può ritardare la trasmissione dell'elenco indicato nell'art. 9 al Ministro per la giustizia.

Art. 9.

Il primo presidente della corte d'appello, di concerto con il procuratore generale del Re, assunte, quando occorra, informazioni sulla condotta morale e politica e su quant'altro ritiene utile nei riguardi delle persone comprese nell'elenco, compila, per ciascun circolo di corte d'assise, l'elenco di coloro che intende proporre per la nomina ad assessori, in numero possibilmente doppio di quello stabilito col decreto Reale, di cui all'art. 6, e lo invia al Ministro per la giustizia entro il mese di ottobre.

Art. 10.

Il Ministro per la giustizia assunte, se lo ritiene opportuno, ulteriori informazioni procede alla nomina degli assessori, formando, per ogni circolo di corte d'assise, un albo fino a raggiungere il numero stabilito per ciascun circolo.

Art. 11.

Gli assessori sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per la giustizia.

Essi durano in carica due anni e alla scadenza del biennio possono essere confermati.

Gli assessori possono essere revocati per gravi motivi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia.

Art. 12.

L'ufficio di assessore è obbligatorio.

Gli assessori di prima nomina prestano giuramento davanti al presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiedono, entro il termine che sarà loro prefisso dallo stesso presidente del tribunale.

Essi prestano giuramento con la formula seguente: « Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di conservare il segreto ».

Art. 13.

Entro il mese di novembre precedente la scadenza del biennio, l'albo di ogni circolo di corte d'assise è trasmesso al primo presidente della corte d'appello.

Il primo presidente della corte d'appello o un consigliere da lui delegato, alla presenza del pubblico ministero, in una delle udienze pubbliche della prima decade di dicembre, pone in un'urna un numero di schede corrispondente al numero degli assessori dell'albo del circolo; in ciascuna scheda è scritto il nome e cognome dell'assessore, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Lo stesso primo presidente o il consigliere da lui delegato, pone in una seconda urna per ogni tribunale del distretto un numero di schede corrispondente al numero degli assessori dell'albo aventi residenza nel Comune dove ha sede il tribunale, redatte come è stabilito dal precedente capoverso.

La prima urna è custodita dal primo presidente della corte d'appello. La seconda urna è rimessa al presidente del tribunale a cui si riferisce; ma è conservata dal primo presidente della corte d'appello quella che contiene i nomi degli assessori aventi residenza nel Comune sede della corte d'appello.

Di tutte le operazioni è compilato processo verbale, sottoscritto dal primo presidente della corte d'appello o dal consigliere delegato, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 14.

Prima dell'inizio di ogni sessione il presidente della corte d'assise nell'aula della corte stessa, alla presenza del pubblico ministero e del cancelliere, estrae, in seduta pubblica, nove schede dalla prima urna.

Delle operazioni e dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale, sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione stessa è notificato, a cura del presidente, ai nove assessori estratti.

Gli assessori ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della corte d'assise.

Art. 15.

Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, o della successiva se la prima è stata rinviata a nuovo ruolo, il presidente della corte d'assise, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato se comparso e del suo difensore, fa l'appello nominale dei nove assessori estratti e chiama a prestare servizio cinque dei presenti nell'ordine della loro estrazione.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che presti servizio anche un altro assessore in qualità di supplente.

Se, per l'assenza degli assessori estratti o per un'altra causa, non sia possibile costituire in tal modo la corte, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, non comprese in esse quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni assessore mancante, e dispone per la immediata citazione, anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dalla seconda urna fino a che non sia possibile costituire il collegio.

Delle operazioni compiute deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Gli assessori estratti dalla seconda urna, i quali si presentano, sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione.

Art. 16.

Costituito definitivamente il collegio e compiute le formalità di apertura del dibattimento, gli assessori presenti che non sono stati chiamati a costituire il collegio vengono licenziati.

I cinque assessori chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

L'assessore supplente assiste al dibattimento e sostituisce quello degli assessori effettivi che sia comunque impedito

od assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Per le cause rispetto alle quali si verifica l'impedimento o si accertano motivi di astensione o di incompatibilità, il numero degli assessori è completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna.

Art. 17.

Al termine di ogni sessione, il presidente della corte d'assise, alla presenza del pubblico ministero, ripone nelle urne le schede degli assessori che sono state estratte per la trattazione delle cause fissate per la sessione stessa.

Delle operazioni compiute è compilato processo verbale, sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 18.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione come assessori effettivi o supplenti sono dispensati, quando ne fanno domanda al presidente della corte d'assise, dal partecipare alle altre sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.

Art. 19.

Rispetto agli assessori si osservano, in quanto siano applicabili, le norme sulla incompatibilità, astensione o ricusazione di cui agli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura penale. La cognizione dei motivi di incompatibilità, astensione e ricusazione degli assessori ovvero del consigliere spetta al presidente della corte d'assise.

La cognizione dei motivi di ricusazione del presidente spetta al primo presidente della corte d'appello.

Art. 20.

Nei giudizi davanti alla corte d'assise si osservano le norme stabilite nei titoli primo e secondo del libro terzo del Codice di procedura penale e ogni altra norma del Codice stesso e di altre leggi in quanto sia applicabile.

Nei casi in cui la corte può delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

La sentenza è di regola compilata dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente e dal cancelliere.

Art. 21.

La corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza della corte d'assise, rimette il giudizio ad un'altra corte d'assise dello stesso distretto di corte d'appello o di uno dei distretti più vicini.

Art. 22.

Gli assessori durante il tempo della sessione in cui prestano effettivo servizio sono parificati ai consiglieri d'appello nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Agli assessori è dovuta una indennità di L. 50 per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. Tale indennità è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici.

Agli assessori che prestano servizio fuori della loro residenza spettano inoltre la indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i giudici di terza classe.

Le stesse indennità sono dovute anche all'assessore citato, e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Art. 23.

L'assessore che, chiamato a prestare servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del presidente della corte d'assise, condannato al pagamento di una somma da L. 200 a L. 2000, a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente della corte d'assise se il condannato, entro 15 giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostra di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 24.

L'assessore che, prima della pronuncia della sentenza, manifesta indebitamente il suo parere sull'oggetto del procedimento, è escluso, con decreto motivato del presidente della corte d'assise, dal far parte della corte ed è condannato al pagamento di una somma da L. 300 a L. 3000 a favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del rinvio, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge.

Copia del decreto è in ogni caso comunicata dal presidente al Ministro per la giustizia anche per la eventuale revoca dalla nomina di assessore a' termini dell'art. 11.

Art. 25.

Entro il 15 aprile 1931 i podestà devono procedere alla prima formazione dell'elenco dei cittadini residenti nel territorio comunale i quali posseggono i requisiti per essere nominati assessori, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età, la residenza e la categoria per la quale vengono iscritti nell'elenco stesso.

L'elenco deve rimanere affisso all'albo pretorio dal 15 al 20 aprile 1931 e i reclami possono essere presentati entro i cinque giorni successivi, osservate le disposizioni dei capoversi secondo e terzo dell'art. 7.

La trasmissione dell'elenco al primo presidente della corte d'appello con i reclami presentati ha luogo entro il 26 aprile 1931.

I primi presidenti devono decidere sui reclami prima del 5 maggio 1931 e trasmettere l'elenco preveduto dall'art. 9 al Ministro per la giustizia non oltre il giorno 10 dello stesso mese.

Gli albi di cui all'art. 13 sono inviati ai primi presidenti delle corti d'appello non più tardi del 10 giugno 1931 e l'imbussolamento delle schede deve aver luogo nei 10 giorni successivi.

Gli assessori nominati nel 1931 durano in carica fino al 31 dicembre 1933.

Art. 26.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno introdotte nelle piante organiche della Magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione di questo decreto.

Egualmente con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno apportate al bilancio del Ministero della giustizia le variazioni necessarie.

Art. 27.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

Regno; ma le corti d'assise secondo il nuovo ordinamento cominceranno a funzionare dal 1° luglio 1931.

Cessano di avere vigore tutte le disposizioni incompatibili con questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 106. - MANCINI.

Numero di pubblicazione 515.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 245.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « B. Sisti » di Rieti.

N. 245. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « B. Sisti » di Rieti viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 516.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 246.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Pavullo.

N. 246. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Pavullo viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Ozzano Emilia (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ozzano Emilia (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Ozzano Emilia (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio 275.

(1400)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Budrio (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928. n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Budrio (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Budrio (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio 273.

(1401)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Pinguente (Pola) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pinguente (Pola) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Pinguente (Pola) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio 279.

(1402)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Valgiano (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Valgiano (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Valgiano (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio 272.

(1403)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Capodistria (Pola) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Capodistria (Pola) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Capodistria (Pola) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio 278.

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1931.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Devoto Gabriele di Erasmo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Visto l'atto in data 24 febbraio 1931-IX col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 24 febbraio 1931-IX sono accettate le dimissioni del sig. Devoto Gabriele da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 17 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1931.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rapallo (Genova).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo castasto per distretto di agenzia ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei comuni di Portofino, Santa Margherita e Rapallo del distretto di Rapallo, provincia di Genova;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° aprile 1931-IX pei suddetti Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rapallo (provincia di Genova) e da tale data cesserà per gli stessi Comuni la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1931.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1929 registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1929, registro 5, foglio 125, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli;
Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1930, registro 4, foglio numero 371, col quale veniva confermata in carica per un anno, dalla data del 5 marzo 1930, la predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

È confermata in carica per un anno dalla data del 5 marzo 1931 la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Napoli siano eseguite in modo soddisfacente, costituita dai signori:
Ing. cav. uff. Ferrari Carlo, ispettore della 5ª zona dell'Azienda statale per i servizi telefonici, presidente;
Maestro Cilea Francesco, direttore del Regio conservatorio di musica di Napoli, membro;
Signor Romano Roberto, tecnico dell'Istituto superiore elettrotecnico della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, membro;
Signor Gioffrè Luigi, vice-ispettore p.t., segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(1419)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 222 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dorcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dorcich Giuseppe, figlio del fu Martino e di Zovich Maria, nato a Pisino il 14 gennaio 1872, è

restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Derndich Susanna fu Giovanni e della Caterina Cherbavaz nata a Castelverde il 18 settembre 1878; ai loro figli nati a Pisino: Elda, il 5 febbraio 1907; Renato, il 3 novembre 1908; Giuseppe, il 20 ottobre 1914; alla madre Dorcich Maria del fu Zovich Michele e della fu Dobrilla Maria, nata a Pisino il 28 marzo 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(703)

N. 290 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drndic (Derndich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drndic (Derndich) Antonio, figlio del fu Giuseppe e di Zovich Maria, nato a Pisino il 30 ottobre 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dendi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli e sorelle nate a Pisino: Angelo, il 15 febbraio 1916; Caterina, il 20 dicembre 1897; Antonia, il 20 novembre 1910; Maria, il 5 gennaio 1896; ai nipoti, figli illegittimi della sorella Caterina, nati a Pisino: Slavco, il 13 febbraio 1922; Aurora, il 13 gennaio 1927, e alla madre Zovich Maria fu Giuseppe e fu Milicich Lucia, nata a Gallignana l'11 luglio 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(704)

N. 231 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dorcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dorcich Giusto, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Julianich (Ullianic), nato a Pisino il 2 gennaio 1878, è restituito, a tutti gli effetti d legge, nella forma italiana di « Dorci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gabrielich Giuseppina fu Michele e di Tencich Antonia, nata a Pisino il 2 giugno 1876; alla figlia Fiorita, nata a Pisino il 14 aprile 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(706)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 21 marzo 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Jona cav. uff. dott. Mario a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Ancona.

Fabriano cav. uff. Francesco a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Bologna.

Gnocchi cav. uff. Attilio a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Cremona.

Bassani cav. rag. Felice a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Ferrara.

Lang comm. rag. Luigi a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Livorno.

Cingolani on. Ezio a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Macerata.

Rosina cav. dott. Ildebrando a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Novara.

Carletti cav. dott. Ildebrando a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di La Spezia.

(1422)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 18 marzo 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. Biagio Gaia a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Alessandria.

Dott. Sante Bellusci a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Avellino.

Rag. Giovanni Regazzoni a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Bergamo.

Cav. Fortunato Provenzano a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Brindisi.

Sig. Emanuele Amico a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Caltanissetta.

Cav. uff. Francesco Provenzano a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Catania.

Cav. Mario Falabella a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Napoli.

(1423)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoti » n. 006080, di L. 28.752,65, in data 4 settembre 1927, con scadenza nell'esercizio 1930-31, intestata al signor Cerri Raffaele fu Antonino, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Aquila.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

p. *Il direttore generale*: VENTURA.

(1421)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita consolidato 5 %.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 105.

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1927 di L. 270 relativa alla rendita consolidato 5 % n. 160611 di L. 540, intestata ad Agosto Maddalena di Andrea, domiciliata a Bari, e vincolata per dote della titolare.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa presente che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza del sig. Campo Giuseppe fu Antonio, domiciliato a Bari, possessore del certificato d'iscrizione della rendita suddetta.

Roma, 14 marzo 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1370)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 66.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.68	Oro	368.34
Svizzera	367.37	Belgrado	33.55
Londra	92.762	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.657	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	204.50	Norvegia	5.105
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	72.575
Peso Argentino Oro	15.14	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.625	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.09	Consolidato 5 %	82.80
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 98.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 820 — Data: 15 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Parodi Adelaide fu Giuseppe ed altri — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita L. 42, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4318 — Data: 16 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. debito pubblico - Intestazione: Palmentola Vincenzo — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 168, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1210)

Tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

Con domanda in data 4 febbraio 1931-IX il sig. Ricciardi Gerardo-Maria fu Paolo, domiciliato a Napoli, in base a decreto 29 dicembre 1930-19 gennaio 1931 della detta città ha chiesto lo svincolo od il tramutamento al portatore della rendita consolidato 3,50 per cento n. 439283 di L. 70, intestata ad esso sig. Ricciardi ed ipotecata per supplemento della cauzione dovuta dal titolare quale notaio in Napoli, riservandosi di ritirare personalmente il nuovo titolo.

Poichè a tergo del relativo certificato di iscrizione esiste una dichiarazione di cessione fatta dal detto titolare in data 6 gennaio 1918 a favore di due persone i cui nomi sono illeggibili, ai termini dell'art. 36 del regolamento generale del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta dichiarazione sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di cui sopra.

Roma, addì 21 febbraio 1931 Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1211)

Tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 99.

Con domanda in data 20 gennaio 1931-IX, la signora Perrone Maria fu Enrico, moglie di Benincasa Roberto, domiciliata in Messina, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 per cento n. 270861 di L. 1045 ad essa richiedente intestata.

A tergo del relativo certificato esiste una dichiarazione di cessione da parte della predetta signora Perrone Maria fu Enrico a persona le cui generalità sono state cancellate.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutazione al portatore di detta rendita, come sopra presentata dalla signora Perrone Maria fu Enrico.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1213)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 33)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	332018	45,50	Bertasso Luigi fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Maina Ernesta moglie in seconde nozze di Lorenzo de Cugis., dom. in Torino; con usuf. vital. a Praga Benilde fu *Giovanni* ved. di Proglio Giuseppe, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Praga Benilde, ved. di Proglio *Giuseppe*, domiciliata in Torino.
» »	792277 294214	518 — 350 —	Bertasso Luigi fu Giuseppe, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
» » »	740966 792275 794212	192,50 518 — 350 —	Bertasso Pasqualina fu Giuseppe, moglie di Lavatelli Carlo, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	332016	45,50	Bertasso Pasqualina fu Giuseppe, minore, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	708744	45,50	Battist Lorenzo fu Gaspare, dom. in Torino; con usuf. vital. ad *Angela Cairasso* fu Carlo, ved. di Michele *Veroj* o Viroglio *o Veroglio*, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad *Angela-Maria Cherasso* fu Carlo, ved. di Michele *Viroglio*, dom. in Torino.
»	536351	45,50	Ansaldi Lorenzo fu Pietro e suoi figli Lucia, moglie di Bargi Francesco, Pietro, Vittoria, nubile, Carolina, nubile, Camilla, nubile, Lorenza-Margherita e Giovanni, questi due ultimi minori sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. ad *Angela Cairasso* fu Carlo, ved. di Michele *Veroj* o Viroglio *o Veroglio*, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad *Angela-Maria Cherasso* fu Carlo, ved. di Michele *Viroglio*, dom. in Torino.
»	708745	45,50	Battist Federica fu Gaspare, ved. di Battist Gaspare, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	425317	227,50	Sclaverano Giovanni, Margherita, moglie di Battist Pietro, Bartolomea, ved. di Forno Giovanni, Carolina, moglie di Trucco Giovanni, Anna, moglie di Forno Francesco e Giuseppa, nubile, fratello e sorelle del fu Giacomo e della vivente Maria Viroglio e prole nascitura di detta Maria Viroglio, tutti dom in Torino, meno l'Anna, dom. in Biella (Novara), eredi indivisi del fu *Veroj* o Viroglio *o Veroglio* Michele; con usuf. vital come la precedente.	Sclaverano Giovanni, Margherita, moglie di Battist Pietro, Bartolomea, ved. di Forno Giovanni, Carolina, moglie di Trucco Giovanni, Anna, moglie di Forno Francesco e Giuseppa, nubile, fratello e sorelle del fu Giacomo e della vivente Maria Viroglio e prole nascitura di detta Maria Viroglio, tutti dom. in Torino, meno l'Anna, dom. in Biella (Novara), eredi indivisi del fu *Viroglio* Michele; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 % Mista »	1380 3928	17,50 35 —	Tellini Renato di Giuseppe, dom. in Napoli	Tellini Renato di Giuseppe, *minore sotto la p. p del padre*, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	275678	445 —	Rossi Amneris fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Bucchi *Maria* fu Flaminio, ved di Rossi Ettore, dom. in Cascina (Pisa).	Rossi Amneris fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Bucchi *Orsola* fu Flaminio, ved. ecc. come contro.
3.50 % (1902)	41001	1.242,50	Stevens *Elisa* di Felice, minore sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione della madre Maresca Alessandra fu Nicola, moglie legalmente separata di Stevens Felice, dom. in Napoli.	Stevens *Elisabetta* di Felice, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons 5 %	31551	20 —	Giuffra Aldo di *Luigi*, dom. in Genova.	Giuffra Aldo di *Giovanni-Battista-Luigi*, dom. in Genova.
»	411317	2.755 —	Omodei Pierino di Emilio, dom. in Novara; con usuf. vital. a Passerini *Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).	Omodei Pierino di Emilio, dom. in Novara; con usuf. vital. a Passerinii *Maria-Teresa-Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).
»	137831	1.465 —	*Amaya Emanuelita* moglie di Massone Francesco, dom. in Recco (Genova).	*Maggita Manuelitta* o *Emanuelitta*, moglie ecc. come contro.
3.50 %	564250	70 —	Deabbate o De Abbate *Tancredi* fu Carlo-Felice, dom. in Moncalieri (Torino) ipotecata.	Deabbate o De Abbate *Giuseppe-Tancredi* fu Carlo-Felice, dom. come contro.
»	564251	105 —		
»	564352	35 —		
Cons. 5 %	417903	3.815 —	Dotta Giovanni e *Vittorio* di Andrea, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli, in parti uguali.	Dotta Giovanni e *Vittorina* di Andrea, minori ecc. come contro.
»	260135	335 —	Calabrese *Francesco*, Gaetano, Ciro, Vittoria, e Salvatore di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli.	Calabrese *Francesca*, Gaetano, Ciro, Vittoria e Salvatore di Angelo, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 febbraio 1931 Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA

(1212)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.